



AXA Fondazione
previdenza professionale

Custom Invest

Regolamento d'investimento

AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur

Obiettivi e principi

Scopo del regolamento d'investimento

Punto 1

Il regolamento d'investimento «Custom Invest» di AXA Fondazione previdenza professionale, Winterthur (di seguito denominata Fondazione) disciplina lo scopo e i principi, così come la realizzazione e la sorveglianza, del collocamento dei fondi liberi che vengono investiti dalla cassa di previdenza sotto la propria responsabilità, nell'ambito di una soluzione previdenziale ammessa dal consiglio di fondazione. Il regolamento d'investimento è emanato dal consiglio di fondazione.

La Fondazione tiene una contabilità distinta per ogni cassa di previdenza.

L'investimento e la gestione del patrimonio di previdenza si fondano sulle disposizioni applicabili della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 (LPP) e dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 18 aprile 1984 (OPP 2).

Obiettivo dell'attività d'investimento

Punto 2

In primo piano nella gestione del patrimonio vi sono esclusivamente gli interessi dei destinatari. L'obiettivo perseguito con l'investimento patrimoniale è di garantire il mantenimento e la crescita a lungo termine dei fondi liberi della cassa di previdenza attraverso il rendimento complessivo.

Strategia d'investimento

Punto 3

I fondi liberi della cassa di previdenza devono essere investiti in modo tale da garantire la sicurezza, un'adeguata ripartizione dei rischi, una sufficiente redditività degli investimenti e la copertura del fabbisogno di liquidità.

Gli investimenti patrimoniali vengono ripartiti in categorie d'investimento, mercati, valute, rami e settori diversi e vengono effettuati sotto forma di strumenti d'investimento che fruttano rendimenti conformi agli standard di mercato.

In qualità di organo competente per la conduzione complessiva, la sorveglianza e il controllo della fondazione, il consiglio di fondazione stabilisce

la strategia d'investimento. La commissione di previdenza fissa per iscritto la strategia d'investimento nel quadro dei principi emanati dal consiglio di fondazione.

Strumenti d'investimento

Punto 4

1. La commissione di previdenza attua la strategia d'investimento esclusivamente mediante investimenti collettivi. A tale scopo sceglie un prodotto d'investimento collettivo conforme alla LPP tra quelli selezionati dal consiglio di fondazione.
2. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi solo nel quadro di comparti d'investimento collettivo.
A questo proposito vanno osservate le disposizioni di cui all'art. 56a OPP 2.
3. Sono ammessi prestiti di titoli (securities lending) e operazioni pensionistiche (repurchase agreement) esclusivamente nel quadro di investimenti collettivi e nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e delle relative prescrizioni della Legge federale sugli investimenti collettivi e dei rispettivi atti normativi di esecuzione. Per le operazioni pensionistiche la Fondazione può agire esclusivamente quale cessionaria.

Principi di valutazione

Punto 5

Valgono le disposizioni secondo Swiss GAAP RPC 26. La valutazione degli investimenti avviene ai valori attuali al giorno di chiusura del bilancio senza l'integrazione di effetti di livellamento.

Organizzazione, procedura e sorveglianza

Consiglio di fondazione e commissione di previdenza

Punto 6

In qualità di organo competente per la strategia d'investimento come sancito al punto 3, il consiglio di fondazione è responsabile dell'investimento patrimoniale, della stipulazione dei contratti ad esso collegati, dei principi della gestione patrimoniale, della definizione dell'universo d'investimento, dei benchmark e dei margini di oscillazione tattici nonché dei principi di attuazione e monitoraggio del processo d'investimento. Esso controlla l'osservanza del regolamento d'investimento da parte della commissione di previdenza.

La commissione di previdenza, in qualità di organo che presiede la gestione della cassa di previdenza, nel quadro dell'attuazione della strategia d'investimento è responsabile dell'investimento dei fondi liberi della cassa di previdenza. Il regolamento di investimento della fondazione è vincolante per la commissione di previdenza.

Nell'ambito della gestione del patrimonio, quest'organo assume in particolare i compiti e gli obblighi di seguito riportati:

- attuazione della strategia d'investimento
- scelta di un prodotto d'investimento conforme alla LPP secondo l'Allegato 1 per l'attuazione della strategia d'investimento
- sorveglianza dell'investimento patrimoniale
- rapporti trimestrali scritti al consiglio di fondazione secondo sue disposizioni
- informazione regolare delle persone assicurate.

Sorveglianza dell'investimento patrimoniale

Punto 7

La commissione di previdenza monitora l'investimento patrimoniale e la sua evoluzione, come anche l'adempimento delle disposizioni di leggi e ordinanze, delle disposizioni del presente regolamento e della strategia d'investimento.

Allestisce un rendiconto scritto sul risultato della verifica all'attenzione del consiglio di fondazione.

Ulteriori disposizioni

Gestione di conti e depositi

Punto 8

La gestione di conti e depositi viene effettuata da Credit Suisse (Svizzera) SA.

Esercizio dei diritti degli azionisti

Punto 9

L'esercizio dei diritti degli azionisti si basa sulle disposizioni di legge e le disposizioni d'attuazione secondo OPP 2 e OReSA.

Integrità e lealtà nella gestione patrimoniale

Punto 10

1. Le persone e le istituzioni incaricate dell'investimento e della gestione del patrimonio di previdenza
 - devono essere abilitate a tale scopo ed essere organizzate in modo da garantire l'adempimento dei requisiti di cui all'art. 51b cpv. 1 LPP e all'art. 48g-48l OPP 2, nonché delle disposizioni del presente regolamento;
 - devono godere di una buona reputazione e garantire l'esecuzione ineccepibile dei compiti. Si adoperano affinché non sorgano conflitti d'interesse dovuti ai loro rapporti personali e professionali.
2. Esse devono agire nell'interesse della cassa di previdenza e in particolare non devono
 - sfruttare le conoscenze legate agli ordini della cassa di previdenza per eseguire analoghe operazioni per proprio conto prima, parallelamente o immediatamente dopo l'esecuzione di tali ordini («front/parallel/after running»);
 - compiere operazioni su un titolo o un investimento quando la cassa di previdenza effettua operazioni su tale titolo o investimento e nella misura in cui ne possa derivare uno svantaggio per quest'ultima; ogni partecipazione a simili affari sotto altra forma è equiparata a un'operazione di negoziazione;
 - riallocare i depositi della cassa di previdenza senza un motivo economico rispondente agli interessi della cassa di previdenza.
3. Esse devono inoltre
 - definire chiaramente le modalità di retribuzione e il relativo ammontare in una convenzione scritta. Devono cedere obbligatoriamente tutti

- i vantaggi patrimoniali supplementari ottenuti nell'esercizio della loro attività per la cassa di previdenza;
- notificare annualmente al consiglio di fondazione i loro legami di interesse. Tra questi rientra in particolare il ruolo di aventi economicamente diritto in aziende che intrattengono una relazione d'affari con la Fondazione o con la cassa di previdenza;
 - fornire ogni anno al consiglio di fondazione una dichiarazione scritta in cui sia confermata l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 48f-48l OPP 2.

Costi, commissioni e tasse

Punto 11

Le spese inerenti l'investimento dei fondi liberi, in particolare i costi, le commissioni e le tasse connesse alla concezione dell'investimento, alla gestione dell'investimento e al suo monitoraggio, a eventuali trasferimenti di patrimonio e alla formazione della commissione di previdenza sono a carico della cassa di previdenza interessata.

Responsabilità per diritti e perdite

Punto 12

La Fondazione risponde dei diritti e delle perdite derivanti dall'investimento patrimoniale esclusivamente con il patrimonio della rispettiva cassa di previdenza.

Entrata in vigore

Punto 13

Il presente regolamento di investimento entra in vigore il 1° aprile 2021 e sostituisce l'edizione del 1° luglio 2020.

Allegato 1

Prodotti d'investimento ammessi

Per l'attuazione della strategia d'investimento la commissione di previdenza può scegliere uno dei seguenti prodotti d'investimento:

Offerente	Numero di valore	Denominazione
AXA Assicurazioni SA	44059669	AXA LPP 25 Ausgewogen
AXA Assicurazioni SA	44059674	AXA LPP 40 Wachstum

Il presente allegato entra in vigore il 1° aprile 2021 e sostituisce l'edizione del 1° luglio 2020.

Allegato 2

Responsabilità per l'investimento patrimoniale

Compiti	DIR	CF	CP
Responsabilità generale per l'investimento patrimoniale		D, V	
Determinazione della strategia d'investimento	V	D	E, V, R
Emanazione del regolamento d'investimento	E	D	
Scelta del prodotto d'investimento collettivo			D, E, V, R
Sorveglianza dell'investimento patrimoniale	V	V	E, V, R

- D** Decisione
- E** Esecuzione
- V** Verifica, controlling
- R** Reporting al CF

DIR AXA Vita SA (direzione)


CF Consiglio di fondazione

CP Commissione di previdenza

Il presente allegato entra in vigore il 1° aprile 2021 e sostituisce l'edizione del 1° luglio 2020.

Allegato 3

Sintesi generale dell'organizzazione degli investimenti



Il presente allegato entra in vigore il 1° aprile 2021 e sostituisce l'edizione del 1° luglio 2020.